



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Avellino*

Prot. n. 3541/Area II

Avellino 25/2/2015

AI SIGG.RI SINDACI  
E COMMISSARI STRAORDINARI E PREFETTIZI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Pubblicazione del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente).

Con d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8/1/2015 n. 5 è stato adottato, in attuazione delle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*), il regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

Il provvedimento fa seguito al primo regolamento di attuazione adottato con il d.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, in relazione al quale sono state diramate dal Ministero dell'Interno le circolari n. 19/2013 (circolare prefettura n. 19531/Area II del 14/10/2013) e n. 23/2013 (circolare prefettura n. 22495/Area II del 25/11/2013).

Di seguito si illustrano i contenuti del nuovo regolamento che disciplina le fasi e le modalità di subentro dell'ANPR all'INA, all'AIRE e alle anagrafi comunali, nonché le modalità di funzionamento della nuova base dati.

L'articolo 1 e l'Allegato A disciplinano il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali (APR e AIRE), in relazione al quale saranno stabiliti – sulla base di criteri di distribuzione geografica, dimensione demografica, livelli di informatizzazione, uniformità dei sistemi informativi – l'ordine della progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati anagrafiche.

Tale migrazione sarà preceduta dal popolamento iniziale dell'ANPR con i dati dei sistemi informativi INA e AIRE, nel corso del quale si procederà alla validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria.





# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

- nella modalità sito web di ANPR, che non comporta modifiche del sistema gestionale, il comune utilizzerà una *smart card* nominativa ed un certificato di postazione, che saranno distribuiti in prossimità della migrazione.

La titolarità del trattamento dei dati è attribuita al Ministero dell'Interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonché dell'adozione delle relative misure di sicurezza ed al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati. La responsabilità del trattamento è attestata in capo alla Società generale di informatica S.p.A., incaricata della realizzazione del progetto.

I servizi resi disponibili dall'ANPR ai comuni, previsti nell'articolo 4 e descritti nell'Allegato D, sono i seguenti:

-servizi di registrazione, che consentono di effettuare le operazioni di iscrizione, mutazione e cancellazione;

-servizi di consultazione ed estrazione, che consentono di interrogare l'ANPR per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione e per intervalli temporali e di estrarre i dati di competenza;

-servizi di certificazione, che rendono disponibili al comune i dati necessari per il rilascio di certificazioni anagrafiche anche in modalità telematica.

Per la verifica dello stato delle operazioni nonché per l'allineamento delle banche dati tenute dai comuni, sono anche previsti servizi e funzionalità accessorie, tra i quali, in particolare, la notifica dell'esito delle operazioni effettuate e degli eventi di competenza.

L'articolo 5 ed il citato Allegato D descrivono altresì i servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, quali consultazione ed estrazione, comunicazione dati e variazione anagrafiche, nonché servizi accessori.

E' inoltre richiamata la possibilità del comune di consentire alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati dell'ANPR relativi alla popolazione residente nel proprio territorio mediante la stipula di apposite convenzioni, previa verifica dei presupposti e delle condizioni di accesso da parte del sindaco. E' altresì previsto che i dati dell'ANPR siano resi disponibili all'Istat, ai fini della produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione.

Il diritto del cittadino di accedere ai propri dati personali registrati nell'ANPR, presso gli uffici anagrafici, ovvero consolari, anche tramite sito web dell'ANPR, è disciplinato nell'articolo 6, che richiama anche gli altri diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino*

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler portare a conoscenza del personale incaricato il contenuto della presente circolare, a cui faranno seguito da parte della citata Direzione Centrale ulteriori istruzioni operative necessarie per l'avvio del processo di attuazione del progetto.

Si richiama altresì l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza dell'ANPR nel fondamentale processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino.

p.IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
-Amabile-

PB/m

D.P.C.M. 10-11-2014 n. 194  
Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2015, n. 5.

## Epigrafe

## Premessa

**Art. 1.** *Subentro alle anagrafi tenute dai comuni*

**Art. 2.** *Dati contenuti nell'ANPR e modalità di conservazione*

**Art. 3.** *Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali*

**Art. 4.** *Servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni*

**Art. 5.** *Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni*

**Art. 6.** *Accesso all'ANPR da parte del cittadino*

**Art. 7.** *Clausola di invarianza finanziaria*

Allegato A - Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni e modalità di subentro

Allegato B - Campi relativi ai dati contenuti nell'ANPR

Allegato C - Misure di sicurezza

Allegato D - Servizi dell'ANPR

---

**D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194** <sup>(1)</sup>.

**Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2015, n. 5.

---

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'[articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), introdotto dall'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del medesimo [articolo 62](#);

Vista la [legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#), recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;

Vista la [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#), recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Visto il [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'[articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)";

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323](#), recante "Regolamento per l'esecuzione della [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#), sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero";

Visto il [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'[articolo 2, comma 1, lettera mm\)](#), della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)", e successive modificazioni, e, in particolare, l'[articolo 3](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#), recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

Visto il [decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165](#), recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante “Codice dell'amministrazione digitale”, e successive modificazioni;

Visto il [Regolamento \(CE\) n. 862/2007](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;

Visto il [Regolamento \(CE\) n. 763/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;

Visto il [Regolamento \(CE\) n. 1201/2009](#) della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del [Regolamento \(CE\) n. 763/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;

Visti il [Regolamento \(CE\) n. 223/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina il Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;

Visto il [Regolamento \(UE\) n. 1260/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche europee;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166](#), recante “Approvazione del Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica” e, in particolare, l'[articolo 2](#), comma 2, lettera c)”;

Visto l'[articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, e successive modificazioni;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109](#), recante “Disposizioni per la prima attuazione dell'[articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), come modificato dall'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”;

Visto il [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), recante “Misure urgenti per la

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con [nota in data 17 aprile 2014](#);

Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;

Visto l'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 settembre 2014;

Su proposta del Ministero dell'interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

---

**Art. 1.** *Subentro alle anagrafi tenute dai comuni*

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.

2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell'interno:

- a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#);
- b) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del



subentro.

3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANPR nella fase di subentro.

4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.

---

---

## **Art. 2.** *Dati contenuti nell'ANPR e modalità di conservazione*

1. Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli [articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323](#), nonché il domicilio digitale, di cui all'[articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. L'ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse.

4. L'ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.

---

---

## **Art. 3.** *Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali*

1. I dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, adottate nel quadro delle più ampie misure di cui agli articoli da [31 a 36](#) e all'[allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, lettera a\)](#), del citato [decreto legislativo n. 196 del 2003](#), è il

Ministero dell'interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

3. Il sindaco, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'[articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.

4. La società di cui all'[articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003](#).

---

---

#### **Art. 4.** *Servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni*

1. L'ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all'articolo 1, i servizi descritti nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalità indicate nell'Allegato C.

---

---

#### **Art. 5.** *Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell'Allegato C.

2. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell'Allegato D, i dati di cui all'articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea.

3. Il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo.

4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'[articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all'[articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989](#). La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal sindaco.

---

---

**Art. 6.** *Accesso all'ANPR da parte del cittadino*

1. Il cittadino registrato nell'ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003](#) presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell'ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica ai sensi dell'[articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005](#) e trasmissione dei dati in modalità protetta.

---

---

**Art. 7.** *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

---

## **popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni e modalità di subentro**

### *A) Piano per il graduale subentro.*

Il Piano per il graduale subentro (nel seguito "Piano") riguarda la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE) verso la base dati centrale ANPR.

Al fine di garantire la predisposizione della base di dati da utilizzare per la migrazione dei Comuni, l'ANPR è preliminarmente popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa, corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi e Elettorali (SIE) del Ministero dell'Interno.

Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#) e la verifica di congruità a livello nazionale.

Il Comune riceverà la segnalazione di eventuali anomalie rilevate che dovrà rimuovere utilizzando le proprie applicazioni e provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.

Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento di tale popolamento iniziale, i comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l'ANPR, previo assolvimento dell'obbligo di revisione di cui agli [articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#).

I comuni sono individuati sulla base di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica, descritti nel seguito, assicurando un popolamento medio mensile di 8.000.000 di soggetti residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno.

La pianificazione è cadenzata per settimane, secondo il piano seguente.

Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i criteri di distribuzione geografica e dimensione demografica, espressi dai seguenti valori percentuali:

Distribuzione geografica	Dimensione demografica
Nord: 56%	fino a 5.000 abitanti: 70%
Centro: 12%	tra 5.001 e 20.000 abitanti: 24%
Sud e isole: 32%	tra 20.001 e 100.000 abitanti: 6%

Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione compresa tra 100.001 e

200.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo il criterio di distribuzione geografica e degli ulteriori criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformità dei sistemi informativi.

Settimana dalla 25 alla 32: comuni di città metropolitane, individuati, per ciascuna settimana, secondo criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformità dei sistemi informativi.

La durata delle procedure di subentro per ogni comune è stimata in due settimane, di cui la prima è dedicata agli invii e la seconda al completamento delle elaborazioni.

Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla data di inizio del subentro, dopo il completamento dell'invio dei dati relativi alla popolazione residente.

#### B) *Modalità di subentro.*

Il Piano di subentro è pubblicato sul sito del Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono pubblicati:

l'elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati (APR), con indicazione della data in cui, per ciascun Comune, è previsto l'avvio delle operazioni di subentro. L'elenco è reso disponibile con congruo anticipo rispetto all'avvio delle suddette operazioni e può essere oggetto di aggiornamento con cadenza mensile;

le specifiche tecniche e le relative modalità per l'utilizzo dei servizi di cui all'allegato D, compresi quelli che i Comuni devono utilizzare per inviare i dati contenuti nelle proprie APR, nonché le relative modalità di invio. Tali informazioni sono rese disponibili almeno centoventi giorni prima dell'avvio operativo del Piano di subentro.

I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali:

a) verifica di conformità del messaggio allo standard definito dal Ministero dell'Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR;

b) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al [\*decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605\*](#);

c) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro.

Il sistema segnala al comune le anomalie relative al codice fiscale e le altre eventuali anomalie ed incongruenze mediante un apposito messaggio.

Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e ora.

Il comune risolve le anomalie e le incongruenze segnalate entro trenta giorni, utilizzando i servizi di registrazione dati di cui all'allegato D.

---

---

## **Allegato B**

### **Campi relativi ai dati contenuti nell'ANPR**

#### **A) SCHEDA INDIVIDUALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA**

- |   |  |
|---|--|
| - Codice comunale identificativo di individuo   | - Denominazione indirizzo                                  |
| - Codice fiscale                                | - Numero civico (N)  |
| - Comune  | - Scala o corte  |
| - Cognome                                       | - Interno  |
| - Nome  | - Numero isolato   |
| - Paternità                                     | - Domicilio digitale                                       |
| - Maternità                                     | - Indirizzo estero   |
| - Luogo Nascita                                 | - Motivo Cancellazione/Reiscrizione                        |
| - Atto Nascita                                  | - Descrizione Motivo Cancellazione/Reiscrizione            |
| - Data Nascita                                  | - Data Cancellazione/Reiscrizione                          |
| - Sesso   | - Motivo Mutazione   |
| - Stato Civile                                  | - Descrizione Motivo Mutazione                             |
| - Cognome Coniuge                               | - Data Mutazione   |
| - Nome Coniuge                                  | - Numero pratica   |
| - Data matrimonio                               | - Data perfezionamento pratica                             |
| - Luogo matrimonio                              | - Data morte   |
| - Atto matrimonio                               | - Luogo morte  |
| - Ordine del matrimonio                         | - Atto di morte  |
| - Data morte coniuge                            | - Anno censimento  |
| - Luogo morte coniuge                           | - Sezione censimento                                       |
| - Atto morte coniuge                            | - Numero foglio censimento                                 |
| - Ordine del matrimonio precedente la vedovanza | - Numero Carta d'Identità                                  |
| - Data sentenza divorzio                        | - Data Rilascio Carta d'Identità                           |
| - Numero sentenza divorzio                      | - Estremi del permesso di soggiorno                        |
| - Ordine del matrimonio precedente il divorzio  | - Lista elettorale   |
| - Cittadinanza                                  | - Lista di leva  |
| - Data prima iscrizione                         | - Titolo di studio   |
| - Motivo iscrizione                             | - Posizione nella professione/condizione non professionale |
| - Numero pratica                                |  |
| - Data perfezionamento pratica                  |  |
| - Data decorrenza indirizzo                     |  |
| - Specie indirizzo                              |  |
| - Codice identificativo di toponimo             |  |

#### **B) SCHEDA DI FAMIGLIA DEI RESIDENTI IN ITALIA**

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Comune              | Per ogni familiare:    |
| Provincia           | Progressivo d'ordine   |
| Data costituzione   | Relazione di parentela |
| Motivo costituzione | Cognome                |
| Data eliminazione   |                        |

Motivo eliminazione	Nome
Intestatario famiglia	Sesso
Data intestatario famiglia	Paternità
Cognome tutore intestatario minorenne	Maternità
Nome tutore intestatario minorenne	Luogo Nascita
Data decorrenza indirizzo	Data Nascita
Specie indirizzo	Atto Nascita
Denominazione indirizzo	Stato Civile
Numero civico (N)	Cittadinanza
Scala o corte	Data matrimonio
Interno	Luogo matrimonio
Numero isolato	Cognome Coniuge
Frazione	Nome Coniuge
Anno censimento	Atto matrimonio
Sezione censimento	Data morte coniuge
Numero foglio censimento	Luogo morte coniuge
	Atto morte coniuge
	Data sentenza divorzio
Numero di componenti minorenni presenti nella scheda di famiglia	Numero sentenza divorzio
	Professione/condizione non professionale
	Anno censimento
	Sezione censimento
	Numero foglio censimento

### C) SCHEDA DI CONVIVENZA DEI RESIDENTI IN ITALIA

Comune	Maternità
Provincia	Luogo Nascita
Specie della convivenza	Data Nascita
Denominazione della convivenza	Atto Nascita
Responsabile della convivenza	Stato Civile
Data responsabile convivenza	Cittadinanza
Data decorrenza indirizzo	Data matrimonio
Specie indirizzo	Luogo matrimonio
Denominazione indirizzo	Cognome Coniuge
Numero civico (N)	Nome Coniuge
Scala o corte	Atto matrimonio
Interno	Data morte coniuge
Numero isolato	Luogo morte coniuge
Frazione	Atto morte coniuge
Anno censimento	Data sentenza divorzio
Sezione censimento	Numero sentenza divorzio
Numero foglio censimento	
Per ogni convivente:	Professione/condizione non professionale
Progressivo d'ordine convivenza	Anno censimento
Cognome	Sezione censimento
Nome	Numero foglio censimento
Sesso	
Paternità	

### D) SCHEDA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

codice famiglia	data arrivo nel consolato
codice territorio estero di residenza	anno espatrio
codice consolato di residenza	comune estremi nascita
provincia/contea	anno estremi nascita
c.a.p.	serie estremi nascita
località	parte estremi nascita
indirizzo	numero estremi nascita
numero civico	data stato civile
presso	comune stato civile
cognome	territorio estero stato civile
nome	luogo stato civile
data nascita	comune registrazione stato civile
codice iscrizione	anno registrazione stato civile

comune nascita	serie registrazione stato civile
luogo nascita	parte registrazione stato civile
territorio estero nascita	numero registrazione stato civile
stato civile	titolo di studio
codice sesso	attualmente disoccupato
codice relazione parentela	posizione professionale
comune iscrizione	settore di attività
data iscrizione	codice fiscale
motivo iscrizione	tipo elettore
iniziativa iscrizione	data inizio istruttoria
iniziativa aggiornamento	data fine istruttoria
individuazione comune di iscrizione	flag stato istruttoria
comune di provenienza	documenti espatrio
territorio estero di provenienza	
cognome coniuge	note

## E) ULTERIORI CAMPI RELATIVI A DATI DI SERVIZIO

Nell'ANPR sono altresì contenuti gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l'interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza.

---

### **Allegato C** **Misure di sicurezza**

Il presente allegato descrive le caratteristiche della piattaforma e le misure adottate per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, in conformità agli *articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

Per le predette finalità, l'ANPR è dotata di:

un sistema di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;

un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;

sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;

un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'interno tramite



funzionalità di alert;

una Certification Authority;

sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;

sistemi e servizi di Disaster Recovery.

Il piano di continuità operativa di cui all'[articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), esplicherà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.

### *1. Infrastruttura fisica*

L'infrastruttura di ANPR è installata nella sede della Società di cui all'[articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) (nel seguito "la Società") ed è gestita dalla Società stessa.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi necessari a garantire la continuità operativa del sistema.

Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'interno.

La suddetta infrastruttura, oltre alle componenti di sicurezza, comprende i sistemi e le basi dati di cui al punto 4.1 dell'[allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2013, n. 109](#).

### *2. Accesso alla base dati*

L'accesso nell'ANPR avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005](#).

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture della Società e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell'interno, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

L'ANPR invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione *SPC* ovvero, tramite *Internet*, mediante protocollo *SSL* per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.

Le modalità di accesso da parte dei comuni, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi si applicano fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 64 del decreto legislativo n. 82](#)

*del 2005.*

## *2.1 Accesso dei comuni*

L'accesso dei comuni all'ANPR avviene tramite sito *web* o mediante *web service*.

Accesso del comune tramite sito *web* dell'ANPR.

I requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dal comune, e dotata dei seguenti dispositivi:

certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;

smart-card dedicata e personale, e relativo lettore, con certificato client di autenticazione, intestato all'operatore, emesso dalla Certification Authority.

L'infrastruttura di Identity & Access Management garantisce l'autenticazione dell'utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie risorse, in base al relativo profilo autorizzativo.

L'operatore accede dalla postazione certificata autenticandosi tramite certificato client.

La postazione è identificata mediante la connessione del browser dell'utente a un indirizzo gestito da un apparato di sicurezza specializzato, che verifica la validità del certificato identificativo della postazione e, in caso di esito positivo, la validità del certificato client.

Il sistema di Identity & Access management autorizza l'utente in base al profilo assegnato ed effettua i controlli formali sui messaggi ricevuti.

Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative alla associazione utente - postazione - dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.

Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.

Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.

Accesso del comune mediante *web service*.

I requisiti di sicurezza prevedono:

il certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;

il riconoscimento dell'operatore tramite la *userid* e *password* utilizzata per

accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali, che garantiscono l'autenticazione dell'utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie funzionalità applicative;

il certificato identificativo, riferito al server ospitante l'applicazione che utilizza il web service, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority.

L'operatore accede autenticandosi tramite la userid e la password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali.

Per garantire il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dal comune, nonché l'integrità dei dati, i messaggi inviati prevedono:

identificativo postazione firmato con il certificato di postazione;

identificativo utente;

firma dell'intero messaggio mediante il certificato che identifica il server comune secondo i meccanismi standard della ws security.

Alla ricezione del messaggio, ANPR verifica la firma del messaggio ed il sistema di Identity & Access management verifica la validità dell'identificativo della postazione, nonché l'esistenza dell'utente e la rispondenza dell'operazione richiesta in base al profilo assegnato; in caso di esito positivo, ANPR elabora il messaggio.

Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative all'associazione utente - postazione - dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.

Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.

Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.

Il comune garantisce l'adeguamento delle applicazioni alle regole di sicurezza descritte.

### *2.1.1 Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza*

L'infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione delle credenziali, secondo la seguente procedura:

a) il sindaco o suo delegato individua gli operatori comunali preposti all'accesso all'ANPR e ne comunica i nominativi al Ministero dell'interno, evidenziando gli operatori che saranno titolari di smart-card;

b) sulla base della comunicazione di cui al punto a), la società registra nel

sistema di Identity e Access Management gli operatori comunali ed emette le smart-card richieste, e le trasmette alle Prefetture;

c) la società predispone i plichi che contengono i PIN/PUK e li trasmette ai comuni;

d) le Prefetture consegnano al sindaco le smart-card;

e) il sindaco individua l'Amministratore locale della sicurezza e, tramite la propria smart-card personale ed una specifica applicazione, registra le generalità della persona individuata, gli consegna la smart card e il plico con i *PIN/PUK*, associa alla persona il ruolo di Amministratore locale della sicurezza, in possesso delle autorizzazioni descritte di seguito;

f) il sindaco comunica al Ministero dell'interno il nominativo dell'Amministratore locale della sicurezza, assicurando l'avvenuta consegna dei dispositivi;

g) l'Amministratore locale della sicurezza accede con la propria smart-card ad un'apposita applicazione dedicata alla gestione degli operatori comunali, consegna le smart-card e le relative buste con i PIN/PUK a ciascuno dei soggetti indicati dal sindaco ai sensi della lettera a), assegna i profili per l'accesso alle applicazioni, revoca le autorizzazioni, blocca le smart-card, richiede nuove smart-card in caso di impossibilità di utilizzo di quella assegnata, registra nuovi operatori comunali, prenotando contestualmente la relativa smart-card che sarà successivamente recapitata dalla società, con modalità analoghe a quelle descritte al punto d);

h) il sindaco accede alla stessa applicazione, può effettuare tutte le operazioni previste per l'Amministratore locale della sicurezza nonché la revoca delle autorizzazioni.

Tutte le funzionalità di sicurezza descritte ai punti precedenti sono disponibili all'interno di un'apposita Web application, cui si accede con autenticazione forte e canale sicuro: la smart-card, pertanto, deve essere necessariamente richiesta per l'Amministratore locale della sicurezza, oltre che per gli operatori comunali che avranno accesso al sito Web di ANPR.

Tramite la suddetta applicazione sono distribuiti i certificati che saranno utilizzati per il riconoscimento delle postazioni.

La gestione e la conservazione della smart-card è di esclusiva responsabilità dell'operatore cui è assegnata, mentre la gestione e la conservazione del certificato che identifica la postazione, memorizzato internamente ad essa, è di responsabilità di un dipendente del Comune appositamente individuato quale responsabile del certificato stesso. La non esportabilità di questo certificato dalla postazione è garantita dalla presenza di un codice PIN, generato in fase di installazione sulla specifica postazione destinataria, la cui conservazione è di esclusiva responsabilità del suddetto dipendente.

Per la gestione dei processi autorizzativi, sono previsti i seguenti ruoli amministrativi, suddivisi tra gli attori del sistema:

- a) Amministratore di Infrastruttura;
- b) Amministratore Applicativo;
- c) Amministratore Centrale della Sicurezza;
- d) Amministratori locali;
- e) Amministratore di primo livello (Sindaco o suo delegato);
- f) Amministratore di secondo livello (Amministratore locale della sicurezza);
- g) Amministratore della postazione (responsabile dei certificati di postazione).

I primi due ruoli sono attribuiti a personale della Società dalla stessa individuato e comunicato al Ministero dell'interno.

Il terzo ruolo è attribuito al personale del Ministero dell'interno.

## *2.2 Accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi*

L'accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi all'ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.

Per l'accesso tramite sito web, i requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dalla pubblica amministrazione o dall'ente, sulla base del Sistema di Identità Federata, (che contempla anche l'identificativo dell'operatore e l'indirizzo IP della postazione), che consente il controllo degli accessi ai soli servizi di consultazione ed estrazione.

Nel modello di sicurezza dell'Identità Federata, nell'ambito dell'Access & Facility Management, alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi sono demandate le funzioni di autenticazione e di autorizzazione, all'interno di profili prestabiliti, assumendo rispettivamente i ruoli di Identity Provider e Attribute Authority, in conformità al modello GFID dell'Agenzia per l'Italia Digitale e mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche che garantiscano il tracciamento sia dell'Identity Provider sia dell'operatore.

Le operazioni effettuate presso la postazione sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi e li utilizza per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Per l'accesso tramite web service, si utilizzano i meccanismi propri del pattern

di sicurezza che consente, ove richiesto, di trasferire, ai fini del tracciamento, oltre all'identificativo dell'ente anche l'identificativo dell'utente finale e l'indirizzo IP della sua postazione. Il server applicativo viene identificato tramite apposito certificato.

### *3. Sistema di monitoraggio dei servizi*

Il Ministero dell'interno, attraverso l'infrastruttura di cui al paragrafo 1, eroga i servizi di cui all'allegato D e assolve le funzionalità di sicurezza descritte nel presente allegato, nel rispetto delle specifiche tecniche elaborate dalla Società e approvate dal Ministero.

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'interno si avvale di uno specifico sistema, ubicato nel Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero dell'interno (CNSD), presso il quale sono installate apposite consolle di controllo, utilizzate esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell'interno per l'accesso in sola visualizzazione.

La visualizzazione completa dello stato del servizio e dell'infrastruttura tecnologica che lo supporta avviene mediante:

a) vista c.d. "ad albero" dei servizi che rendono disponibili le seguenti informazioni:

lista dei servizi erogati (nome, descrizione, codifica, etc.);

infrastruttura tecnologica che ospita i servizi erogati con il dettaglio dei servizi tecnici che li compongono;

allarmi associati alle risorse infrastrutturali dei servizi tecnici che hanno impatto sui servizi erogati;

eventuali ticket di incidenti aperti dalla Società di cui all'[articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), per la gestione e la risoluzione degli allarmi.

b) vista di alto livello con rappresentazione, sia real time sia giornaliera, dell'andamento dello stato dei servizi erogati e dei relativi indicatori di disponibilità (eventi di infrastruttura, eventi da sonde end-to-end, ticket di incidenti);

c) rappresentazione dell'andamento della produzione dei servizi, in funzione dei livelli di autorizzazione definiti dal Ministero dell'interno, anche in termini di analisi delle interazioni del sistema con i soggetti che accedono (comuni, pubbliche amministrazioni, ed altri enti) e degli scostamenti dal trend, compresi report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema.

### *4. Protezione da attacchi informatici*

Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:

a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l'operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;

b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;

c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione.

---

---

## **Allegato D Servizi dell'ANPR**

Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono.

Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri formati aperti.

La risposta del sistema può avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti.

I servizi sono erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANPR.

### *A) Servizi ai Comuni*

#### A.1) Registrazione dei dati.

I servizi di registrazione consentono le operazioni di modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.

In risposta alla richiesta dell'operatore, in assenza di errore dell'operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del dato ad un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, il comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.

Al comune è, inoltre, resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:

l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno;

gli eventi notificati al comune sono disponibili per centottanta giorni.

#### A.2) Consultazione ed estrazione.

I servizi di consultazione consentono di interrogare l'ANPR per i dati di competenza, secondo i seguenti parametri:

per campi o combinazioni di campi;

per tipo di operazione;

per intervalli temporali.

In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella richiesta, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.

I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati di ANPR di propria competenza con modalità analoghe a quelle descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune può fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR restituirà in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione prescelto dal Comune.

L'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni.

L'esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo reale è disponibile per trenta giorni.

#### A.3) Certificazione.

I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), nonché all'[articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470](#), sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente.

In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.

A.4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#).

L'ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle



dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#), che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'[articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#).

Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#).

#### A.5) Servizi accessori.

I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste.

Comprendono, in particolare:

il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli eventi di competenza per l'allineamento delle banche dati tenute dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non supportati dall'ANPR;

il servizio di verifica dell'esito di un'operazione;

il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da ANPR;

il servizio di annullamento dell'operazione;

il servizio di variazione di dati;

il servizio di consultazione delle notifiche;

il servizio di monitoraggio.

I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:

l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno;

l'esito delle operazioni di consultazione è disponibile per trenta giorni;

gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;

le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.

Sarà inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.

## B) *Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi*

### B.1) Consultazione ed estrazione

I servizi di consultazione ed estrazione consentono di interrogare i dati dell'ANPR di competenza, secondo specifici parametri di ricerca.

La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione, invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell'elaborazione.

In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta, ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.

### B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche

L'ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.

### B.3) Servizi accessori

I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste e comprendono:

il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli eventi di competenza;

il servizio di ricezione delle risposte dell'ANPR;

il servizio di consultazione delle notifiche;

il servizio di monitoraggio.

I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale vengono storicizzati:

l'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni;

gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;

le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.

---

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.